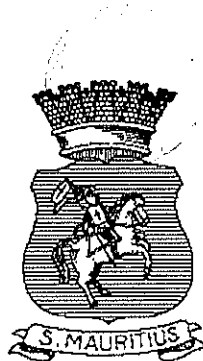
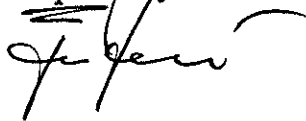


Allegato alla Deliberazione
del Consiglio Comunale n. 64 del 19.12.2003

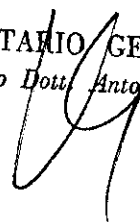
IL PRESIDENTE DEL
CONSIGLIO COMUNALE

Trapani Pierfranco



IL SEGRETARIO GENERALE

Biondo Dott. Antonino



Provincia di Torino
COMUNE DI SAN MAURIZIO CANAVESE

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE

INDICE

TITOLO I

Organizzazione del Consiglio Comunale

Capo I Disposizioni preliminari

- Art. 1 Oggetto del regolamento
- Art. 2 Interpretazione
- Art. 3 Entrata in carica dei Consiglieri

Capo II Presidenza del Consiglio

- Art. 4 Presidenza del Consiglio Comunale
- Art. 5 Funzioni del Presidente

Capo III Gruppi Consiliari

- Art. 6 Composizione ed organizzazione dei gruppi consiliari
- Art. 7 Conferenza dei Capigruppo consiliari .

Capo IV Commissioni

- Art. 8 Istituzione e competenze delle Commissioni permanenti .
- Art. 9 Commissioni consiliari straordinarie, temporanee e speciali.
- Art. 10 Commissioni consultive.

TITOLO II

Dei Consiglieri Comunali

Capo I Diritti di accesso, iniziativa e poteri di controllo.

- Art. 11 Diritto di informazione e di accesso

CAPO II Comunicazioni, interrogazioni, mozioni.

- Art. 12 Comunicazioni e dichiarazioni in apertura di seduta

Art.13Interpellanze
Art.14Interrogazioni
Art.15Mozioni
Art.16Ordini del Giorno

Capo III Obblighi

Art.17Partecipazione alle sedute
Art.18Astensione

Capo IV Gettoni di presenza

Art.19Gettoni di presenza

Capo V Cessazione anticipata del mandato elettivo

Art.20Dimissioni dalla carica .
Art.21Sospensione, rimozione

TITOLO III

Funzionamento del Consiglio e delle Commissioni

Capo I Disciplina delle sedute

Art.22Convocazione del Consiglio Comunale
Art.23Sede
Art.24Disciplina delle sedute.
Art.25Comportamento dei Consiglieri
Art.26Comportamento del pubblico
Art.27Verifica del numero legale
Art.28Sedute pubbliche ed aperte al pubblico
Art.29Sedute segrete
Art.30Partecipazione dei Revisori

Capo II Discussione.

Art.31Della discussione delle proposte
Art.32Programma dei lavori dell'adunanza
Art.33Intervento dei componenti l'assemblea consiliare
Art.34Mozione d'ordine
Art.35Sospensione della trattazione di un argomento.

Capo III Votazioni e proclamazione dei risultati.

Art.36Dichiarazione di voto

Art.37Validità delle votazioni

Art.38Modi di votazione e proclamazione dei risultati .

Art.39Annullamento e ripetizione delle votazioni .

Capo IV Verbale delle adunanze e pubblicità dei lavori.

Art.40Processo verbale e resoconto

Art.41Forme di pubblicità

Capo V Del Consiglio Comunale.

Art.42Convocazione del Consiglio e deposito degli atti

Art.43Ordine del giorno dei lavori

Art.44Adempimenti preliminari ed apertura di seduta

Art.45Linee programmatiche di mandato

Art.46Emendamenti: presentazione, discussione e votazione.

Art.47Numero legale prima e seconda convocazione.

TITOLO I

Organizzazione del Consiglio Comunale

CAPO I Disposizioni preliminari

Art. 1 (Oggetto del regolamento)

1. Il presente Regolamento disciplina l'organizzazione e il funzionamento del Consiglio comunale, nonché i diritti, i doveri e le funzioni dei Consiglieri comunali, secondo le disposizioni legislative in materia e secondo l'art. 43 del vigente Statuto.

Art. 2 (Interpretazione)

1. La soluzione di questioni relative all'applicazione ed all'interpretazione del presente Regolamento è demandata al Presidente del Consiglio Comunale sentito il parere del Segretario Generale;

Art. 3 (Entrata in carica dei Consiglieri)

1. I Consiglieri entrano nell'esercizio delle loro funzioni all'atto della proclamazione ovvero, in caso di surrogazione, non appena adottata dal Consiglio la relativa deliberazione.

2. Nella prima adunanza successiva all'elezione, il Consiglio comunale, prima di deliberare su qualsiasi argomento, deve esaminare la condizione degli eletti a consigliere comunale e dichiarare, con l'osservanza delle modalità prescritte dalla legge, l'ineleggibilità o l'incompatibilità di coloro per cui sussista una di tali condizioni, procedendo immediatamente alla loro surrogazione.

CAPO II Presidente del Consiglio

Art. 4 (Presidenza del Consiglio Comunale)

1. La prima seduta consiliare è presieduta dal Sindaco, fino all'elezione del Presidente.

2. Il Presidente è eletto, nel corso della prima seduta consiliare, successivamente alla convalida degli eletti, tra i consiglieri, con votazione palese ed a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati, considerando nel computo il Sindaco.

3 Ad avvenuta elezione del Presidente, nei casi di assenza o impedimento temporaneo, le relative funzioni sono svolte dal Consigliere Anziano. Nel caso di assenza o impedimento di entrambi, le funzioni di Presidente sono svolte dal Consigliere più anziano tra i presenti. Spetta, altresì, al Consigliere Anziano la Presidenza del Consiglio comunale in caso di revoca o decadenza del Presidente, fino all'elezione del nuovo Presidente.

Art. 5 **(Funzioni del Presidente)**

1. Il Presidente del Consiglio rappresenta il Consiglio Comunale ed ha il compito primario di tutelare i diritti e le prerogative dei Consiglieri, garantendo l'esercizio effettivo delle loro funzioni e curando l'osservanza e la corretta interpretazione del presente Regolamento.

2. Il Presidente convoca e presiede il Consiglio comunale ed esercita tutte le attribuzioni a lui affidate dalle leggi della Repubblica, dallo Statuto e dal presente Regolamento. In particolare:

- a) concede la facoltà di parlare, dirige e modera le discussioni;
- b) pone e precisa i termini delle proposte da discutere e da votare;
- c) stabilisce il termine della discussione e l'ordine delle votazioni, ne accerta l'esito e ne proclama i risultati;
- d) mantiene l'ordine nella Sala consiliare;
- e) ha facoltà di richiamare i Consiglieri e può sospendere o chiudere la seduta facendo redigere motivato processo verbale;
- f) promuove la programmazione delle attività del Consiglio e delle sue varie articolazioni, al fine di garantire le prerogative del Consiglio stesso e dei Consiglieri.

CAPO III Gruppi consiliari

Art. 6 **(Composizione ed organizzazione dei gruppi consiliari)**

1. I Consiglieri eletti nella medesima lista formano, di regola, un Gruppo consiliare.

2. La costituzione dei gruppi consiliari avviene nel rispetto del disposto di cui al precedente comma 1 e deve essere comunicata al Presidente del Consiglio Comunale entro cinque giorni successivi alla prima seduta consiliare.

3 La comunicazione di costituzione di ogni gruppo consiliare deve essere sottoscritta congiuntamente dai Consiglieri che lo compongono; contemporaneamente ogni gruppo deve indicare anche il nominativo del Capogruppo sottoscritta da più della metà dei Consiglieri del Gruppo.

4 In mancanza di tali comunicazioni, i Gruppi Consiliari si intendono costituiti ai sensi di quanto disposto al precedente comma 1 con Capogruppo il Consigliere che nella rispettiva lista ha conseguito il maggior numero di preferenze.

5 Eventuali variazioni nella persona del Capogruppo, nel corso del periodo del mandato del Consiglio, devono essere presentate tempestivamente, nella forma espressamente prevista al precedente comma 3, al Presidente del Consiglio Comunale.

6 Il Consigliere che intende appartenere ad un Gruppo diverso da quello di elezione deve darne comunicazione scritta al Presidente del Consiglio comunale. Tale comunicazione può essere resa anche in corso di seduta del Consiglio Comunale.

7 Il Consigliere che si stacca dal Gruppo in cui è stato eletto e non aderisce ad altri Gruppi acquisisce le prerogative spettanti ad un Gruppo consiliare. Qualora più Consiglieri vengano a trovarsi nella predetta condizione, essi costituiscono un unico Gruppo misto che elegge al suo interno un Capogruppo.

Art. 7

(Conferenza dei Capigruppo consiliari)

1. La Conferenza dei Capigruppo è costituita dal Presidente del Consiglio Comunale, che la presiede e la convoca, e dai Capigruppo di tutti i gruppi consiliari. Ai lavori della conferenza possono partecipare anche al Sindaco e gli Assessori quando interessati agli argomenti da trattare.

2. Essa collabora con il Presidente per garantire il buon funzionamento del Consiglio Comunale.

3. La conferenza dei capigruppo che precede il Consiglio comunale dovrà tenersi almeno 24 ore prima del Consiglio stesso e dovrà essere convocata per iscritto. Tale disposto non è valido per le convocazioni del Consiglio in via d'urgenza.

CAPO IV - Commissioni

Art. 8

(Istituzione e competenze delle Commissioni consiliari permanenti)

1. Il Consiglio Comunale, dopo la convalida degli eletti e la elezione del Presidente, si avvale, nel proprio seno, delle Commissioni Consiliari permanenti competenti per le seguenti materie ed in numero pari a ciascun raggruppamento di materie:

- a) affari istituzionali ed amministrativi.
- b) urbanistica, assetto del territorio e lavori pubblici;
- c) servizi sociali, culturali, sport e tempo libero;
- d) organizzazione e gestione dei servizi pubblici non gestiti direttamente dal Comune.

2. Ogni Commissione consiliare è composta da consiglieri rappresentanti tutti i gruppi consiliari proporzionalmente a ciascun gruppo consiliare.

3. Le Commissioni consiliari nell'ambito delle materie di loro competenza, hanno diritto di ottenere dal Sindaco ed ove occorra dagli Assessori, informazioni, dati, atti, ed ogni altro elemento necessario ed occorrente per una completa e sufficiente valutazione, anche ai fini di accertare una corretta attuazione delle delibere adottate dal Consiglio Comunale.

4. Le Commissioni consiliari hanno facoltà di chiedere l'intervento, alle proprie riunioni, del Sindaco e degli Assessori, nonché dei dirigenti e dei titolari degli uffici comunali.

5. Il Sindaco e gli Assessori hanno diritto di partecipare ai lavori delle Commissioni, senza diritto di voto.

6. Le Commissioni consiliari permanenti elaborano pareri consultivi, mozioni e ordini del giorno sulle materie di loro competenza.

Art. 9

(Commissioni consiliari straordinarie, temporanee, speciali di indagine e di inchiesta)

1. Il Consiglio può istituire – con deliberazione assunta a maggioranza assoluta dei componenti – Commissioni consiliari straordinarie, temporanee, speciali, di indagine e di inchiesta, determinando nell'atto di istituzione i compiti, la composizione, la durata, i poteri di indagine eventualmente conferiti, le modalità di funzionamento e la dotazione di beni, servizi, strutture e personale che siano ritenuti necessari all'espletamento del mandato.

2. Nelle Commissioni consiliari straordinarie, temporanee, speciali, di indagine e di inchiesta possono essere nominati a farvi parte consiglieri rappresentanti tutti i gruppi consiliari in ragione del numero fissato con il provvedimento istitutivo delle commissioni.

3. I lavori delle Commissioni devono compiersi nel termine assegnato, pena la decadenza automatica della Commissione e si concludono con la presentazione, mediante deposito in segreteria a disposizione del Consiglio, entro il termine fissato, di una relazione a cura del Presidente della commissione.

4. E' in facoltà dei Commissari dissenzienti di presentare relazioni di minoranza nelle stesse forme e termini della relazione della Commissione.

5. La relazione della Commissione e quelle eventuali di minoranza devono essere sottoposte all'esame del Consiglio per l'assunzione di eventuali provvedimenti nella prima seduta successiva a quella dell'avvenuto deposito.

6. E' attribuita alle opposizioni la presidenza delle Commissioni consiliari di controllo o di garanzia, ove costituite.

Art. 10
(Commissioni consultive)

1. Per la costituzione e il funzionamento delle Commissioni consultive di cui all'art 42 dello Statuto si fa riferimento all'apposito Regolamento.

TITOLO II

DEI CONSIGLIERI COMUNALI

CAPO I - Diritti di accesso, iniziativa e poteri di controllo

Art. 11 **(Diritto di informazione e di accesso)**

1. Il diritto di accesso si articola in diritto all'informazione, alla consultazione e al rilascio di copie di atti. I Consiglieri Comunali esercitano il diritto di informazione e di consultazione in conformità dell'apposito Regolamento per l'accesso agli atti.

2. Le copie degli atti sono rilasciate ai Consiglieri in carta libera, esenti da qualsiasi spesa e con l'espressa indicazione nelle copie stesse che il loro uso è limitato all'esercizio dei diritti connessi alla carica ricoperta.

CAPO II - Comunicazioni, interrogazioni, mozioni

Art. 12 **Comunicazioni e dichiarazioni in apertura di seduta)**

1 Il Presidente e il Sindaco, in apertura di seduta, possono fare brevi dichiarazioni o commenti su fatti di particolare importanza ed attualità non concernenti oggetti o materie posti all'ordine del giorno e che non comportino deliberazioni né modifiche di norme o provvedimenti già assunti.

Art. 13 **(Interpellanze)**

1. L'interpellanza consiste nella domanda rivolta al Sindaco o al Presidente del Consiglio Comunale, per la quale viene richiesta una risposta orale in Consiglio, circa i motivi della condotta dell'Amministrazione su un determinato argomento o sulla conduzione del Consiglio Comunale. Il Sindaco può delegare un Assessore, per la risposta.

2. L'interpellanza viene presentata per iscritto al Presidente del Consiglio Comunale, che ne dà immediata comunicazione al Sindaco ed iscrive nell'ordine del giorno secondo l'ordine di presentazione della prima convocazione utile. Le interpellanze vengono discusse nei limiti di tempo della prima ora della seduta del Consiglio.

3.L'illustrazione della questione da parte del proponente deve essere contenuta in un adeguato intervento così come la risposta da parte del Sindaco o di un Assessore da lui delegato o, quando la questione abbia per oggetto il funzionamento e i lavori del Consiglio, da parte del Presidente. Alla risposta può replicare solo il Consigliere che ha posto la questione, per dichiarare se sia soddisfatto o meno.

4 .Qualora l'interpellante ritenga si debba estendere la discussione sull'argomento all'intero consiglio, lo dovrà chiedere espressamente nel corso della sua illustrazione o della replica.

Art. 14 (Interrogazioni)

1.Ogni Consigliere può presentare interrogazioni che consistono in una domanda rivolta al Sindaco per avere informazioni o spiegazioni su di un oggetto determinato o per sapere se e quali provvedimenti siano stati adottati o si intendano adottare in relazione all'oggetto medesimo.

2.Le interrogazioni sono redatte in forma scritta e indirizzate al Presidente del consiglio, che provvede ad inviarle immediatamente al Sindaco.

3.Ogni Consigliere può sottoscrivere interrogazioni presentate da altri, ma come interrogante è considerato ad ogni effetto il primo firmatario.

4.All'interrogazione viene data risposta scritta dal Sindaco o dall'Assessore competente per materia, entro 30 giorni dalla presentazione. Decorso tale termine, il Presidente dà comunicazione al Consiglio, decorso tale termine, delle interrogazioni che non hanno ricevuto risposta.

5.In caso di mancata risposta, l'interrogazione, su richiesta scritta dell'interrogante, viene trattata in aula, nella prima seduta consiliare immediatamente successiva.

6.Il Consigliere che ha presentato l'interrogazione può illustrarne il contenuto, e, ricevutane la risposta, dichiararsi o meno soddisfatto della risposta.

Art. 15 (Mozioni)

1.La mozione consiste in una proposta scritta, nell'ambito delle competenze del Consiglio stabilite dalla legge e dallo Statuto, riferita all'esercizio delle funzioni di indirizzo e controllo politico-amministrativo, alla promozione di iniziative e di interventi da parte del Consiglio o del Sindaco nell'ambito dell'attività del Comune, delle Aziende e degli Enti ed Organismi allo stesso appartenenti od ai quali esso

partecipa. La mozione può anche consistere in un giudizio sull'azione dell'Amministrazione.

2. Le mozioni sono presentate per iscritto al Presidente del Consiglio Comunale almeno 10 giorni prima la data della seduta del Consiglio ove saranno iscritti all'ordine del giorno e devono contenere l'esatta delimitazione dell'argomento e le linee essenziali delle proposte.

3. La mozione è iscritta nel programma dei lavori del Consiglio secondo la data di presentazione.

4. Indipendentemente dal numero dei firmatari, la mozione è illustrata solo dal primo firmatario o da uno degli altri firmatari ed è approvata a maggioranza assoluta dei votanti.

Art. 16 (Ordini del giorno)

1. Gli ordini del giorno consistono nella formulazione scritta di un giudizio o di una valutazione relativi a fatti o questioni di interesse locale o generale, inerenti a problemi politici, economici e sociali di carattere generale o attinenti a provvedimenti iscritti all'ordine del giorno.

2. Gli ordini del giorno sono presentati per iscritto al Presidente del Consiglio Comunale almeno 10 giorni prima la data della seduta del Consiglio ove saranno iscritti e il Presidente del Consiglio Comunale motiverà per iscritto l'eventuale non iscrizione all'ordine del giorno degli argomenti presentati e non accettati.

3. Il Consigliere proponente dà lettura dell'ordine del giorno e lo illustra ai presenti. Ogni Consigliere può intervenire, al fine di precisare la propria posizione. A conclusione del dibattito si procede alla votazione conclusiva.

CAPO III - Obblighi

Art. 17 (Partecipazione alle sedute)

1. E' dovere dei Consiglieri, regolarmente convocati, intervenire alle sedute del Consiglio e qualora assente giustificare l'assenza.

2. In caso di assenza, la giustificazione può essere comunicata all'Ufficio Segreteria, ovvero in Consiglio comunale all'inizio della seduta, con ogni possibile modalità.

3. Il Consigliere decade dalla carica se non partecipi, senza giustificato motivo, a tre sedute consecutive oppure alla metà delle sedute nel corso dell'anno.

Art. 18 (Astensione)

1. Il Consigliere deve astenersi dal partecipare e dall'assistere alla discussione ed alla votazione di deliberazioni riguardanti un interesse diretto personale o dei suoi congiunti ed affini fino al quarto grado, ovvero degli altri casi previsti dalla normativa vigente.

2. In attuazione del comma 1 dell'art. 78 del D.Lgvo N. 267/2000, non partecipano alle discussioni e alle conseguenti votazioni, relative a specifiche deliberazioni aventi contenuto non vincolato, i Consiglieri che si trovino in posizione di conflitto di interessi con il Comune o con Aziende, Enti, Istituzioni, Società, Consorzi da esso controllati o a partecipazione comunale.

3. Il Consigliere che si allontani dalla sala delle adunanze a causa di tale incompatibilità informa il Segretario, che ne dà atto nel verbale della seduta.

CAPO IV Gettone di presenza

Art. 19 (Gettone di presenza)

1. I Consiglieri hanno diritto di percepire per la partecipazione ad ogni seduta di Consiglio e di Commissione consiliare un gettone di presenza il cui ammontare è fissato, nei limiti previsti dalle norme vigenti, con deliberazione consiliare.

CAPO V - Cessazione anticipata del mandato elettivo

Art. 20 (Dimissioni dalla carica)

1. Le dimissioni dalla carica di Consigliere comunale, presentate in forma scritta, devono essere indirizzate al Presidente del Consiglio comunale ed acquisite al protocollo generale nell'ordine temporale di presentazione.

2. Esse sono irrevocabili ed immediatamente efficaci. Il Consiglio, entro dieci giorni dalla loro presentazione, procede alla surroga dei Consiglieri dimissionari, previo accertamento, nei confronti dei Consiglieri subentranti, dell'insussistenza di eventuali cause di ineleggibilità e incompatibilità previste dalla legge. La surroga

avviene con separate deliberazioni adottate seguendo l'ordine temporale di presentazione al protocollo generale di cui al comma 1.

Art. 21

(Sospensione, rimozione)

1. I Consiglieri sospesi o rimossi dalla carica, in base a provvedimento adottato ai sensi di legge, sono sospesi o cessano dalla carica dalla data di notifica dello stesso, fatte salve le disposizioni di legge. Il Consiglio ne prende atto e adotta i provvedimenti conseguenti, su proposta del Presidente, nella prima adunanza successiva alla notifica del provvedimento.

2. In particolare, nella prima adunanza successiva alla notifica del provvedimento di sospensione dalla carica di un Consigliere, il Consiglio delibera la supplenza, ove possibile, per l'esercizio delle relative funzioni, ai sensi di legge.

3. Il Consigliere comunale sospeso dalla carica, per il tempo di tale sospensione, non può esercitare nessuna delle funzioni connesse e conseguenti al mandato, sia nell'ambito del Comune, sia in Aziende, Enti, Istituzioni ed Organismi nei quali sia stato nominato in rappresentanza del Comune.

TITOLO III

FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO

CAPO I Disciplina delle sedute

Art. 22 **(convocazione del Consiglio comunale)**

1. Il Consiglio Comunale è convocato dal Presidente del Consiglio su proposta del Sindaco, della Giunta Comunale o su richiesta di 1/5 dei consiglieri in carica. La convocazione deve contenere l'elenco degli argomenti da trattare. (vedi anche art. 42).

2. Il Presidente nei casi di cui al precedente comma è tenuto a riunire il Consiglio in un termine non superiore ai venti (20) giorni decorrenti dall'acquisizione della richiesta al protocollo generale. Per motivi di urgenza il Presidente del Consiglio provvede alla immediata convocazione del Consiglio.

Art. 23 **(Sede)**

1. Le adunanze si tengono di norma nella sede del Palazzo comunale nell'apposita sala in cui sono riservati gli spazi per i Consiglieri, il Presidente ed il pubblico.

2. Il giorno nel quale si tiene l'adunanza e per tutta la sua durata, all'esterno della residenza comunale, vengono esposte la bandiera della Repubblica Italiana, dell'Unione Europea e della Regione Piemonte.

3. Il Presidente del Consiglio comunale può stabilire, per motivate ragioni, che l'adunanza del Consiglio si tenga eccezionalmente in luogo diverso dalla sede del Palazzo comunale.

Art. 24 **(Disciplina delle sedute)**

1. I Consiglieri che intendono intervenire nella discussione ne fanno richiesta al Presidente, all'inizio e nel corso del dibattito fino al termine della discussione stessa.

2. Il Presidente deve garantire che nessun Consigliere possa essere interrotto durante il suo intervento e può richiamare i consiglieri a concludere l'esposizione qualora il tempo a loro disposizione sia scaduto, se preventivamente assegnato, o invitarli ad attenersi all'argomento in discussione.

Art. 25

(Comportamento dei Consiglieri)

1. I Consiglieri in aula devono tenere un comportamento dignitoso e corretto, consono alla carica pubblica che rivestono, restando al proprio posto, usando negli interventi un linguaggio adatto alla carica medesima, nel rispetto dei propri colleghi, delle istituzioni e del pubblico presente.

2. Qualora il Consigliere non mantenga un comportamento corretto, il Presidente lo richiama all'ordine.

3. Se il Consigliere persiste ulteriormente nel suo atteggiamento oppure ricorre ad ingiurie contro il Presidente, i Consiglieri, il Sindaco e i membri della Giunta, o comunque mantiene un comportamento gravemente offensivo della dignità del Consiglio, il Presidente può sospendere la seduta.

Art. 26

(Comportamento del pubblico)

1. Il pubblico, ammesso ad assistere alle sedute, deve restare nell'apposito spazio allo stesso riservato, tenere un comportamento corretto, astenersi da ogni manifestazione di pensiero, di assenso o di dissenso dalle opinioni espresse dai Consiglieri o dalle decisioni adottate.

Art. 27

(Verifica del numero legale)

1. Il Presidente, se constatata mancanza del numero legale per la validità della seduta, dichiara sciolta la seduta stessa e ne fa dare atto a verbale, con l'indicazione dei presenti e degli assenti.

2. La seduta successiva potrà essere di seconda convocazione per tutti gli argomenti iscritti all'Ordine del giorno e non trattati nella seduta in cui è mancato il numero legale.

Art. 28

(Sedute pubbliche ed aperte al pubblico)

1. Le sedute del Consiglio di norma sono pubbliche. Non sono pubbliche le sedute nei casi previsti dal cui al successivo articolo.

2. Nel corso della trattazione di un argomento in seduta pubblica, il Consiglio, su proposta motivata del Presidente, può deliberare con voti espressi in forma palese il passaggio in seduta segreta, nei casi di sopravvenuta necessità o opportunità, ai sensi del successivo articolo 29.

3. L'adunanza può essere aperta al pubblico. Essa è convocata dal Presidente del Consiglio, nei casi in cui si ritenga utile o necessario l'intervento in aula e nella discussione di personalità o parti sociali, politiche e culturali interessate ai temi da discutere. Durante le sedute aperte del Consiglio Comunale non possono essere adottate deliberazioni.

Art. 29 **(Sedute segrete)**

1. La seduta è segreta quando si debbano trattare questioni concernenti persone fisiche che comportino giudizi su demeriti, capacità, comportamento pubblico e privato, moralità o che comunque comportino valutazioni sulla qualità delle persone stesse.

2. Quando, nella trattazione di un argomento in seduta pubblica, si inserisca un fatto o un problema concernente la qualità e capacità di determinate persone, il Consiglio, su proposta motivata del Presidente ed a maggioranza di voti espressi in forma palese, deliberano il passaggio in seduta segreta, dandone atto a verbale con l'indicazione esplicita e succinta dei motivi.

Art. 30 **(Partecipazione dei Revisori o soggetti collegati all'Amministrazione)**

1. I Revisori dei Conti possono essere ammessi ai lavori del Consiglio e delle Commissioni consiliari nelle sedute in cui si trattano l'approvazione del Bilancio annuale e pluriennale, le relative variazioni, l'adozione di Piani finanziari, l'approvazione del Conto Consuntivo e in ogni altra seduta nella quale la loro partecipazione sia ritenuta dal Presidente del Consiglio utile o necessaria al fine dello svolgimento dei lavori.

2. Possono essere altresì convocati dal Presidente per la loro partecipazione ai lavori del Consiglio anche singoli Responsabili di area, sia per assistere i relatori, sia per relazionare su determinati argomenti in discussione.

CAPO II Discussione

Art. 31

(Della discussione delle proposte)

1. Il Presidente pone in discussione gli argomenti iscritti all'ordine del giorno.
2. Il Sindaco o l'Assessore delegato relazionano sulle proposte di deliberazione di iniziativa della Giunta e intervengono nella relativa discussione.

Art. 32

(Programma dei lavori dell'adunanza)

1. Gli oggetti sottoposti a deliberazione del Consiglio vengono trattati secondo l'ordine della loro numerazione risultante dall'Ordine del giorno. Tuttavia, il Presidente o anche un Consigliere possono proporre che l'ordine sia mutato indicandone i motivi. La proposta si ritiene accettata se essa è approvata a maggioranza dei votanti.

Art. 33

(Intervento dei componenti l'assemblea consiliare)

1. Ciascun Consigliere può intervenire solo dopo aver ottenuto la parola dal Presidente ma non può prendere la parola per più di due (2) volte sullo stesso argomento.

Art. 34

(Mozione d'ordine)

1. Ciascun Consigliere può presentare una mozione d'ordine, consistente in un richiamo all'osservanza di una norma di Legge, dello Statuto o del presente Regolamento relativa alla procedura e/o all'ordine dei lavori, delle discussioni e delle votazioni.

2. Il Consiglio decide sulla mozione d'ordine con votazione a maggioranza dei presenti.

Art. 35

(Sospensione della trattazione di un argomento)

1. I Gruppi Consiliari hanno facoltà di chiedere al Consiglio una breve sospensione motivata della trattazione dell'argomento.

2. Sulla richiesta di sospensione e sulla durata di quest'ultima decide il Presidente.

CAPO III Votazioni e proclamazione dei risultati

Art. 36 (Dichiarazione di voto)

1. Chiusa la discussione, può prendere la parola per dichiarazione di voto un solo Consigliere per gruppo. Può prendere altresì la parola per dichiarazione di voto il Consigliere che intenda esprimere un voto difforme da quello del gruppo di appartenenza.

Art. 37 (Validità delle votazioni)

1. Il Consiglio delibera a maggioranza assoluta dei votanti, ad eccezione dei casi in cui specifiche disposizioni richiedano maggioranze qualificate.

2. Gli astenuti e i consiglieri presenti che dichiarano di non partecipare al voto sono valutati come presenti; delle astensioni dal voto non si tiene conto ai fini del computo dei voti espressi. Le schede bianche e quelle nulle sono computate ai fini della determinazione delle maggioranze richieste.

3. Il mancato conseguimento nella votazione di speciali maggioranze previste dalla legge o dallo Statuto comporta soltanto l'obbligo di rinviare la deliberazione ad altra seduta.

Art. 38 (Modi di votazione e proclamazione dei risultati)

1. Le votazioni hanno luogo, di regola, a scrutinio palese. Avvengono per alzata di mano o per appello nominale nei casi previsti dalla Legge o dallo Statuto.

2. Il voto per alzata di mano può essere soggetto a controprova.

3. Nel voto per appello nominale, il Presidente indica il significato del SI' o del NO. La votazione è espressa da ciascun Consigliere, mediante appello nominale.

4. Le votazioni hanno luogo a scrutinio segreto nei casi previsti dalla Legge, dallo Statuto e dal presente Regolamento e avviene mediante deposito di apposita scheda nell'urna a ciò predisposta.

5. Nel caso di votazioni a scrutinio segreto il Presidente designa tre Consiglieri alle funzioni di scrutatori, di cui uno scelto a rotazione tra i gruppi di minoranza, ove possibile.

6. Il Presidente, assistito dagli scrutatori nel caso di votazione a scrutinio segreto e dal Segretario Generale, accerta la regolarità della votazione e proclama il risultato, previa controprova ove la ritenga opportuna.

7. La proclamazione del risultato del voto è fatta dal Presidente.

Art. 39

(Annullamento e ripetizione delle votazioni)

1. Quando si verificano irregolarità nella votazione, il Presidente, valutate le circostanze e sentiti gli scrutatori nel caso di votazione segreta, può procedere a controprova o all'annullamento della votazione: in quest'ultimo caso dispone l'immediata ripetizione, ammettendovi soltanto i Consiglieri che hanno partecipato alla votazione precedente.

CAPO IV Verbale delle adunanze e pubblicità dei lavori

Art. 40

(Processo verbale e resoconto)

1. Delle riunioni del Consiglio Comunale è redatto processo verbale, a cura del Segretario Generale, coadiuvato dal personale degli uffici comunali a ciò preposto. Il verbale delle adunanze, firmato dal Presidente e dal Segretario generale, deve riportare il testo integrale delle deliberazioni, i consiglieri presenti e quelli intervenuti nella discussione, le eventuali dichiarazioni di voto rese, la precisazione che il resoconto integrale degli interventi sarà allegato all'originale del verbale di deliberazione, le modalità e l'esito delle votazioni, il numero dei voti a favore e a sfavore, il numero dei consiglieri astenuti e dei non partecipanti al voto.

2. Il resoconto degli interventi, sulla base di registrazioni magnetiche o digitali, è trascritto per il tramite il personale dipendente del Comune o esterno al Comune ed inserito in allegato all'originale del verbale di deliberazione anche successivamente alla pubblicazione della deliberazione, purché venga acquisito agli atti, da parte del Consiglio Comunale, prima dell'approvazione del verbale delle sedute precedenti.

Art. 41
(Forme di pubblicità)

1. Le deliberazioni consiliari sono pubblicate mediante affissione di copia all'Albo Pretorio del Comune secondo le disposizioni legislative vigenti.

CAPO V

Del Consiglio Comunale

Art. 42

(Convocazione del Consiglio e deposito degli atti)

1. Il Consiglio è convocato in seduta ordinaria per l'approvazione del bilancio di previsione e del conto consuntivo di ciascun esercizio. Può essere convocato in seduta straordinaria:

- a) per iniziativa del Sindaco
- b) per iniziativa della Giunta comunale
- c) su richiesta di almeno un quinto dei consiglieri in carica

E' convocato d'urgenza quanto sussistono motivi che rendano indilazionabile la convocazione dell'adunanza, per la trattazione di determinati argomenti.

2. La convocazione del Consiglio comunale è fatta dal Presidente con avviso scritto riportante l'ordine del giorno e comunicato a tutti i Consiglieri, al Sindaco e agli Assessori, mediante consegna al domicilio di cui al successivo comma 9, effettuata e attestata dal Messo notificatore.

3. L'avviso di convocazione deve contenere, oltre l'ordine del giorno, il giorno, l'ora e il luogo di convocazione, il tipo di seduta, la data e la sottoscrizione. Con un unico avviso di convocazione è possibile prevedere la seduta di prima e di seconda convocazione in date diverse.

4. L'avviso di convocazione delle adunanze ordinarie è consegnato a ciascun consigliere, al Sindaco e agli Assessori almeno cinque (5) giorni prima di quello stabilito per l'adunanza e per le adunanze straordinarie almeno tre (3) giorni prima di quello stabilito per l'adunanza..

5. Nei casi di urgenza, l'avviso è consegnato ai Consiglieri, al Sindaco e agli assessori almeno 24 ore prima dell'adunanza. Solo in caso di calamità naturali o di fatti gravi ed eccezionali è possibile derogare a questi termini.

6. Nel conteggio dei termini non sono da considerare il giorno di notifica dell'avviso di convocazione e quello di svolgimento della seduta.

7. L'inserimento di argomenti ulteriori all'Ordine del giorno relativo ad adunanze già convocate è ammesso per argomenti di urgente trattazione. L'avviso di integrazione dell'Ordine del giorno, recante l'elenco degli argomenti aggiuntivi, deve essere consegnato almeno 24 ore prima dell'adunanza ai Consiglieri, al Sindaco e agli Assessori. Anche in questo caso vale quanto disposto al precedente comma 6.

8. Le proposte di deliberazioni, complete dei pareri previsti dalla vigente normativa, e gli atti relativi agli altri argomenti iscritti all'ordine del giorno dell'adunanza (mozioni, interrogazioni, ordini del giorno, ecc.) sono depositati presso l'Ufficio Segreteria, entro 48 ore prima per le sedute ordinarie e straordinarie e 24 ore

prima per le sedute di urgenza, a libera visione dei componenti del Consiglio comunale.

9. La consegna dell'avviso è effettuata a cura del messo comunale nel domicilio eletto in San Maurizio Canavese e comunicato dal Consigliere all'Ufficio Segreteria. I Consiglieri sono tenuti a comunicare per iscritto all'Ufficio Segreteria il domicilio eletto e le eventuali variazioni.

10. L'eventuale ritardata consegna dell'avviso di convocazione si ritiene in ogni caso sanata qualora il Consigliere interessato intervenga alla riunione del Consiglio per la quale è stato convocato.

11. Qualora la maggioranza dei Consiglieri presenti all'adunanza lo richieda, ogni deliberazione può essere differita ad un'altra seduta, ove il rinvio non determini la scadenza di termini perentori.

Art. 43 **(Ordine del giorno)**

1. L'ordine del giorno è trasmesso ai Consiglieri, al Sindaco e agli Assessori, in allegato all'avviso di convocazione.

2. L'ordine del giorno è pubblicato all'Albo del Comune almeno quarantotto (48) ore prima dell'adunanza. Il Presidente provvede ad informare la cittadinanza delle sedute e dei lavori del Consiglio nelle forme e nei modi più adeguati.

Art. 44 **(Adempimenti preliminari ed apertura di seduta)**

1. Il numero legale viene accertato dal Presidente mediante appello nominale dei Consiglieri, fatto dal Segretario Generale.

2. All'ora indicata nell'avviso di convocazione, il Presidente fa procedere all'appello nominale dei Consiglieri e, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta.

3. Qualora i presenti non raggiungano il numero legale, il Presidente fa ripetere l'appello entro 30 minuti e, dopo aver accertato l'esistenza del numero legale, dichiara aperta la seduta. Qualora il quorum non sia stato raggiunto, il Presidente dichiara deserta la seduta.

Art. 45

(Linee programmatiche di mandato)

1. Entro il termine di 120 giorni, decorrenti dalla data dell'insediamento, sono presentate, con le modalità indicate nello statuto, le linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare durante il mandato.

2. Ciascun Consigliere ha il pieno diritto di intervenire nella definizione delle linee programmatiche, proponendo con appositi emendamenti, entro cinque giorni antecedenti la seduta consiliare e depositandoli presso gli uffici della segreteria generale, le integrazioni, gli adeguamenti e le modifiche da apportare, a condizione che siano coerenti con gli indirizzi generali contenuti nel programma. Gli emendamenti devono riportare i pareri di cui all'art 49 del TU 267/2000 e sono approvati dal Consiglio con il voto favorevole della metà più uno dei Consiglieri assegnati.

3. Con cadenza annuale il Consiglio provvede, in sessione straordinaria, a verificare l'attuazione delle linee programmatiche da parte del Sindaco e dei rispettivi Assessori. La medesima procedura è osservata nel corso del mandato amministrativo, ove si renda necessario aggiornare in maniera sostanziale l'azione di governo inizialmente definita ed approvata.

4. Il documento contenente le linee programmatiche dell'azione amministrativa e gli adeguamenti successivi sono messi a disposizione dei Consiglieri almeno 10 giorni prima della data fissata per la trattazione in Consiglio Comunale e sono approvati a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati, con un'unica votazione.

5. Al termine del mandato politico-amministrativo, il Sindaco presenta AL Consiglio il documento di rendicontazione dello stato di attuazione e di realizzazione delle linee programmatiche. Detto documento è sottoposto all'approvazione del Consiglio, previo esame del grado di realizzazione degli interventi previsti.

Art. 46

(Emendamenti: presentazione, discussione e votazione)

1. I Consiglieri hanno facoltà di presentare emendamenti sulle proposte di deliberazione iscritte all'ordine del giorno.

2. Costituiscono emendamenti le correzioni di forma, le modificazioni, integrazioni e parziali sostituzioni del testo della proposta. Gli emendamenti devono essere presentati per iscritto al Presidente del Consiglio comunale 24 ore prima la seduta del Consiglio. Le proposte di emendamento che non comportino istruttoria tecnico amministrativa possono essere presentate al Presidente nel corso della seduta. Ciascun Consigliere può presentare più emendamenti e può ritirarli fino al momento in cui la discussione non è chiusa.

3. Su ciascun emendamento il Presidente fa accertare dal Segretario Generale, se occorra o meno istruttoria tecnico-amministrativa e, nel caso in cui sia necessaria, richiede, ove possibile, l'immediata esplicitazione dei prescritti pareri di cui al comma 1 dell'art. 49 del D. Leg.vo n. 267/2000.

4. Il testo degli emendamenti presentati e istruiti viene inserito nel fascicolo della proposta di deliberazione cui si riferiscono.

Art. 47

(Numero legale prima e seconda convocazione)

1. Il Consiglio comunale, nelle sedute di prima convocazione, si riunisce validamente con la presenza della metà dei Consiglieri assegnati al Comune, senza computare a tal fine il Sindaco.

2. I Consiglieri che si astengono dalla votazione oppure non vi partecipano, pur essendo presenti in aula, concorrono a formare il numero legale per la validità della seduta. Non vi concorrono coloro che si allontanano dall'aula.

3. Nella seduta di seconda convocazione è sufficiente per la validità della seduta la presenza di almeno un terzo dei Consiglieri assegnati al Comune, senza computare a tal fine il Sindaco.

4. Il Consiglio non può deliberare in sedute di seconda convocazione su proposte non comprese nell'ordine del giorno delle sedute di prima convocazione. Tuttavia, qualora nell'ordine del giorno delle sedute di seconda convocazione vengano iscritte nuove proposte queste devono essere notificate ai consiglieri con apposito avviso ed il Consiglio comunale può deliberarle validamente con la presenza del numero dei Consiglieri previsto per la prima convocazione.

5. Nella seduta di seconda convocazione il Consiglio non può deliberare su argomenti per i quali sono previste per legge, Statuto o Regolamento, maggioranze speciali.